



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO MINISTERIALE N. 91

Requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado

Il Ministro

- VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari” e successive modificazioni e in particolare l'articolo 3. comma 2;
- VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, e in particolare l'articolo 404 concernente le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;
- VISTO l'articolo 5 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 che introduce l'alfabetizzazione obbligatoria nella lingua inglese tra le finalità della scuola primaria e supera le disposizioni del decreto ministeriale 28 giugno 1991, articolo 1, in base al quale “l'insegnamento della lingua straniera riguarda, di norma, le quattro lingue più diffuse: francese, inglese, spagnolo, tedesco”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, recante “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 marzo 2012 concernente i requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico - comunicative in lingua straniera;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 settembre 2012, n.80 recante “Prove di esame e relativi programmi concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado”, come rettificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 ottobre 2012, n. 84;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- settembre 2012, n. 81 recante “Tabella dei titoli valutabili e relativa ripartizione dei punteggi nei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado”;
- VISTO il decreto ministeriale 13 marzo 1990 recante “Requisiti dei componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre e posti nella scuola materna, elementare, secondaria, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte”.
- RAVVISATA la necessità di procedere alla revisione dei requisiti di cui al citato decreto ministeriale 13 marzo 1990, al fine di renderli coerenti con le innovazioni culturali, professionali e ordinamentali nel frattempo intercorse e di assicurare la partecipazione alle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente di esperti di comprovata esperienza nelle materie di concorso;
- VISTO il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, reso nell’adunanza del 20 novembre 2012 e ritenuto di non dover accogliere la proposta di modifica dell’articolo 3, comma 1, lettera c), in quanto il requisito ivi indicato deve considerarsi essenziale a garantire il più alto livello culturale e professionale richiesto ai componenti delle commissioni giudicatrici ai sensi dell’art. 404 comma 6 D.Leg.vo n.297/1994 ;

DECRETA

Articolo 1 *Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
 - a) Ministro: Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
 - b) Testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
 - c) Afam: Alta formazione artistica, musicale e coreutica;
 - d) professori universitari: i professori universitari ordinari e associati confermati;
 - e) docenti Afam: docenti di ruolo presso le istituzioni Afam.

Articolo 2

Requisiti dei presidenti

1. I professori universitari, i docenti Afam, i dirigenti scolastici e i dirigenti tecnici che aspirano ad essere nominati presidenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado devono essere in possesso di un’anzianità nel rispettivo ruolo di almeno 3 anni.
2. Per i concorsi nella scuola dell’infanzia e primaria, gli aspiranti presidenti devono inoltre possedere i seguenti requisiti:



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- a. avere insegnato o insegnare presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria (professori universitari);
 - b. aver diretto per almeno un triennio o dirigere una istituzione scolastica presso la quale sono attivati percorsi di scuola dell'infanzia o primaria ovvero provenire dai ruoli dei docenti della scuola dell'infanzia o primaria (dirigenti scolastici);
 - c. appartenere allo specifico settore (dirigenti tecnici).
3. Per i concorsi nella scuola secondaria di primo e secondo grado gli aspiranti presidenti devono inoltre possedere i seguenti requisiti:
 - a. appartenere al settore scientifico disciplinare o accademico-disciplinare coerente con la classe di concorso (professori universitari e docenti Afam);
 - b. aver diretto o dirigere istituzioni scolastiche in cui sono attivati insegnamenti attribuiti alla specifica classe di concorso o ambito disciplinare ovvero provenire dai relativi ruoli (dirigenti scolastici);
 - c. appartenere allo specifico settore (dirigenti tecnici).

Articolo 3

Requisiti dei docenti

1. I docenti che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado devono possedere i seguenti requisiti:
 - a. essere di ruolo ed aver prestato servizio, di ruolo o non di ruolo, per almeno 5 anni nella scuola dell'infanzia o primaria, ovvero nella scuola secondaria di primo e secondo grado nella classe di concorso cui si riferisce il concorso;
 - b. essere stati immessi in ruolo da graduatoria di concorso per titoli ed esami; in caso di immissione attraverso la graduatoria di cui all'articolo 401 del Testo unico, essere risultato idoneo allo specifico concorso ordinario o aver conseguito l'abilitazione all'insegnamento attraverso il corso di laurea in scienze della formazione primaria, le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, i bienni accademici di secondo livello (Afam).
2. Nella formazione delle commissioni relative alla scuola primaria, almeno un componente deve aver insegnato come docente specialista o specializzato per almeno 2 anni ed essere in possesso, alternativamente, dei seguenti requisiti aggiuntivi:
 - a. una conoscenza della lingua inglese di livello C1 certificata ai sensi del decreto del Ministro 7 marzo 2012;
 - b. laurea o laurea magistrale in lingua inglese o laurea equipollente.
3. L'eventuale possesso dei requisiti di cui al comma 2 è indicato nella domanda dagli aspiranti docenti componenti delle commissioni giudicatrici per la scuola primaria.
4. Ove non sia possibile affidare agli insegnanti di scuola primaria, componenti effettivi della commissione, l'accertamento delle conoscenze e delle competenze ritenute necessarie per l'insegnamento della lingua inglese da impartire nella scuola primaria, si procede alla nomina, in qualità di membri aggregati, di docenti titolari dell'insegnamento della lingua inglese nella scuola secondaria di primo o di secondo grado, purché in possesso dei requisiti previsti dal presente decreto. I membri aggregati svolgono le proprie funzioni limitatamente all'accertamento delle competenze di lingua inglese dei candidati.
5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, i docenti componenti devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- a. dottorato di ricerca coerente con la tipologia di insegnamento;
 - b. altra abilitazione oltre quella utile all'immissione nel ruolo;
 - c. altra laurea specialistica o magistrale, diploma di perfezionamento post laurea, master universitario con esame finale, coerente con gli insegnamenti del concorso;
 - d. diploma di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità;
 - e. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di 1 o 2 livello con esame finale, nell'ambito dei bisogni educativi speciali;
 - f. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di 1 o 2 livello con esame finale, nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e comunicazione (TIC);
 - g. livello C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) straniera.
6. I docenti componenti aggregati per l'accertamento delle conoscenze informatiche e di una delle lingue straniere previste dal decreto di indizione del concorso devono avere i seguenti requisiti:
- a. essere di ruolo ed aver prestato servizio, di ruolo o non di ruolo, per almeno 5 anni nella classe di concorso A042 – informatica e in possesso di certificazione riconosciuta delle abilità informatiche;
 - b. essere di ruolo ed aver prestato servizio, di ruolo o non di ruolo, per almeno 5 anni in una delle classi di concorso per l'insegnamento delle lingue inglese, francese, tedesca e spagnola.

Articolo 4

Requisiti generali e cause di incompatibilità o di inopportunità

1. I presidenti e i componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali:
- a. non avere riportato condanne penali né avere in corso procedimenti penali;
 - b. non avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi degli articoli 55 e ss. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (per i docenti), 16 e ss. del Contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto scuola, area V della dirigenza scolastica, quadriennio 2006-2009 (per i dirigenti scolastici), 6 e ss. del Contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto ministeri, area I della dirigenza, quadriennio 2006-2009 (per i dirigenti tecnici), dell'articolo 87, del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (per i professori universitari ordinari), degli articoli 50 e 51 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Afam (per i docenti Afam);
 - c. non essere incorsi in alcuna delle sanzioni disciplinari previste dai codici disciplinari dei rispettivi ordinamenti;
 - d. non essere stati collocati a riposo da più di tre anni e, se in quiescenza, non aver superato il settantesimo anno d'età alla data di indizione del concorso.
2. Restano ferme le cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, ed in particolare:
- a. a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, non essere componente dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, non ricoprire cariche politiche e non essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- b. non avere relazioni di parentela o affinità entro il quarto grado con uno o più concorrenti;
 - c. non aver svolto o svolgere, a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento del personale docente;
 - d. non essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata;
3. Al fine di assicurare la regolarità, l'imparzialità e il buon andamento dei lavori delle commissioni giudicatrici, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 i presidenti e i componenti non devono trovarsi in altre condizioni che, per ragioni oggettive, rendano comunque incompatibile o inopportuna la loro partecipazione a una procedura concorsuale.
4. I dirigenti scolastici e i docenti possono chiedere di fruire o non fruire dell'esonero dal servizio. Nella costituzione delle commissioni giudicatrici si fa ricorso prioritariamente al personale che nella domanda di partecipazione ha dichiarato di rinunciare all'esonero dal servizio.

Articolo 5 *Norma finale*

1. Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale 13 marzo 1990.

ROMA, 23 novembre 2012

f.to IL MINISTRO
Francesco PROFUMO